



- ISTITUTO SCOLASTICO "G. GALILEI" -

LICEO LINGUISTICO PARITARIO D.M. 28-06-2002

ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO - PARITARIO D.M. 20-07-2010

LICEO SCIENTIFICO PARITARIO D.M. 24-07-2013

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PREMESSA

Art. 1 - Il Centro Studi "G. Galilei" è un'organizzazione scolastica che ha come fine la formazione dell'individuo dal punto di vista culturale ed umano.

Pertanto, da tutti i suoi membri si richiedono: rispetto reciproco, correttezza nei modi e nel linguaggio, serietà di impegno nel lavoro.

Art. 2 - **N**ei locali dell'Istituto il rispetto della persona e del lavoro di ciascuno esige un comportamento responsabile, consono con le finalità formative ed educative del servizio scolastico.

Art. 3 - **P**er raggiungere tali finalità, è necessario che gli studenti, oltre a compiere i loro doveri scolastici, osservino le norme previste dal presente Regolamento.

FREQUENZA

Art. 4 - **L**a frequenza scolastica è obbligatoria.

Art. 5 a) **G**li studenti sono tenuti a presentarsi a scuola con puntualità.

b) **L**Istituto apre alle ore 7,30. L'inizio delle lezioni è fissato alle ore 8,10.

c) **G**li studenti non saranno accettati a scuola dopo l'inizio della seconda ora; eventuali deroghe saranno autorizzate solo dal Preside o dal Direttore per gravi comprovati motivi; qualora le ragioni del ritardo oltre la seconda ora non vengano adeguatamente comprovate e ritenute valide, gli alunni saranno accettati a scuola per effettuare studio autonomo, ma non verranno ammessi in classe;

d) **G**li studenti che, per motivi dovuti agli orari dei mezzi di trasporto, sono costretti ad arrivare in ritardo o devono uscire in anticipo rispetto al proprio orario giornaliero di lezione, devono presentare richiesta scritta motivata e documentata alla Presidenza; tale richiesta deve essere sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le veci e avrà validità annuale;

e) **Q**ualora lo studente debba lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, dovrà presentare motivata richiesta scritta alla Presidenza, **entro la 1° ora di lezione**, ed ottenere l'autorizzazione all'uscita;

f) **D**opo **cinque** ritardi per quadrimestre, si potrà essere ammessi alle lezioni solo se un genitore o chi per esso giustificherà personalmente, in Presidenza, il motivo dei ritardi.

ASSENZE

Art. 6 - **L**o studente deve comunicare preventivamente alla direzione/Presidenza la propria assenza o, se ciò non fosse possibile, **anche telefonicamente**, entro il giorno in cui la stessa si verifica.

In caso contrario e soprattutto per assenze frequenti, la Direzione/Presidenza assumerà direttamente informazioni presso il domicilio dello stesso.

Art. 7 - **L**e assenze e i ritardi vengono giustificati tramite l'apposito libretto debitamente firmato dai genitori all'atto della consegna.

Gli studenti, nel giorno successivo all'assenza, sono tenuti a presentare la giustificazione che deve essere verificata e registrata sul giornale di classe dall'insegnante della prima ora di lezione dei corsi con orario antimeridiano.

Gli insegnanti che accertino la mancanza della dovuta giustificazione devono inviare l'alunno in Presidenza per i provvedimenti del caso.

Per le assenze superiori a cinque giorni lo studente deve esibire certificato medico.

Se sono previste assenze per importanti motivi familiari o impegni sportivi superiori ai cinque giorni, va data comunicazione anticipata alla Direzione/Presidenza della scuola.

Al rientro a scuola l'alunno presenterà apposita giustificazione con firma del genitore.

Per le assenze oggetto di deroga da parte del collegio dei docenti (malattia, impegni sportivi, ecc...), i relativi documenti giustificativi (certificati medici e dichiarazioni delle società sportive), dopo il controllo e la registrazione da parte dei docenti della prima ora di lezione sul giornale di classe, devono essere consegnati dallo studente subito dopo alla segreteria dell'Istituto, in modo che non risultino nel computo totale delle assenze di ciascuno studente.

INTERVALLO E SPOSTAMENTI

Art. 8 - a) Per tutte le classi è fissato un intervallo di 15 minuti, tra la 3^a e la 4^a ora di lezione: l'inizio e la fine dello stesso saranno annunciati dal suono della campanella.

Non saranno permessi o tollerati anticipi o, tantomeno, prolungamenti.

In particolare, coloro che usufruiscono del servizio bar dovranno farlo rispettando tale orario.

Durante l'intervallo e la pausa la sorveglianza è effettuata a turno dagli insegnanti incaricati, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e decoroso.

Una ulteriore pausa è fissata dalle ore 13.00 alle ore 13.10.

b) Non è consentito accedere alla sala bar durante le ore di lezione, né durante il cambio d'ora né in ore in cui una classe dovesse rimanere scoperta per assenza o ritardo imprevisto di un docente.

c) Il servizio bar è sicuramente utile, ma dovrà essere usato rispettando scrupolosamente tali disposizioni, in caso contrario potrà essere sospeso.

d) Al cambio dell'ora gli studenti sono tenuti a rimanere nelle proprie classi.

Non sono consentite soste e disturbo nei corridoi.

e) E' permesso uscire durante le ore di lezione solo in caso di reale necessità e uno studente alla volta, a discrezione dell'insegnante.

f) In caso di spostamento nei laboratori, palestra e durante l'intervallo, gli studenti dovranno provvedere a custodire i propri effetti personali di valore poiché la scuola non risponde di beni e oggetti personali lasciati incustoditi.

DIVIETO DI FUMARE

Art. 9 - E' assolutamente **vietato fumare** in tutti i locali della scuola sia per gli studenti che per i docenti.

Si ricorda che la legge in vigore (L. n. 584/75, art.7) prevede precise sanzioni contro i trasgressori, per le quali si conoscono già le procedure di applicazione.

BIBLIOTECA E SERVIZI DI SEGRETERIA E DI DUPLICAZIONE

Art. 10 - a) Gli studenti possono accedere ai servizi di segreteria, di duplicazione e di biblioteca secondo l'orario esposto e con le modalità fissate per l'erogazione di tali servizi.

b) L'utilizzo dei testi e dei vocabolari in dotazione alla biblioteca scolastica deve avvenire in modo rispettoso degli stessi: pertanto, non devono essere apposte su di essi scritte o annotazioni a penna e devono essere riposti negli appositi scaffali subito dopo l'uso.

c) Il prestito dei libri della biblioteca scolastica per uso domestico dovrà risultare da un'apposita scheda, datata e firmata dal richiedente.

Per consentire a tutti gli studenti di poter utilizzare a turno i testi della biblioteca, il prestito avrà la durata massima di giorni 20.

Questo servizio verrà effettuato tramite l'insegnante della materia.

- d) Sono effettuabili fotocopie solo ad uso didattico.
E' previsto l'utilizzo del fotocopiatore con una tessera da richiedere in segreteria.
Durante le ore di lezione è severamente vietato fare fotocopie.
La Segreteria non effettua in nessun caso servizio di duplicazione.

DANNI AI LOCALI E ALLE SUPPELLETTILI

- Art. 11 - a) **Il decoro dei locali e la conservazione in buono stato delle suppellettili scolastiche sono nell'interesse di tutti e rimangono affidati in primo luogo al senso di responsabilità e al corretto comportamento degli studenti.**
Eventuali danni dovranno essere risarciti da coloro che individualmente o collettivamente li avranno provocati.
Nel caso in cui non si individui il responsabile, l'attribuzione e il risarcimento del danno saranno riferiti alla classe per intero.
- b) **E'** assolutamente vietato scrivere sui muri, sui banchi, gettare carte o rifiuti di ogni genere sul pavimento.
Tutti sono tenuti a riporre tali rifiuti nei contenitori appositamente collocati nelle aule, nei corridoi, nei servizi igienici.
Inoltre non si devono lasciare sotto i banchi rifiuti o attaccare gomma da masticare.
I cancellini non devono essere puliti fuori della finestra.
- c) **La scuola declina ogni responsabilità per eventuali casi di smarrimento, sottrazione o danno di oggetti personali di valore che non siano stati preventivamente affidati alla Segreteria o alla Presidenza.**

COMPORTEMENTO DEGLI STUDENTI

Valutazione del comportamento degli studenti

- Art. 12 A partire dall'anno scolastico 2008/2009, per effetto dell'art. 2 del D.L. 28 agosto 2008, la valutazione del comportamento degli studenti è espressa in decimi.
Essa viene attribuita dal Consiglio di classe e concorre alla valutazione complessiva dello studente.
L'insufficienza, a partire dal 5, determinerà la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

Il comportamento degli studenti dovrà essere improntato al massimo rispetto reciproco, per le istituzioni e per l'ambiente che li ospita.

Art. 13 **DISPOSIZIONI DISCIPLINARI**

Di seguito vengono individuate le tipologie d'infrazione con a fianco la sanzione corrispondente

Art. 13.1

<u>Infrazioni lievi</u>	<u>Procedimento sanzionatorio</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni (es. spingere i compagni, parlare ad alta voce recando disturbo) ◆ Presentarsi alle lezioni in ritardo ◆ Uscire dall'aula nel cambio dell'ora ◆ Mancanza degli strumenti necessari per svolgere l'attività didattica ◆ Mancato adempimento degli impegni scolastici ◆ Mangiare o masticare durante le lezioni ◆ Non conferire i rifiuti negli appositi contenitori 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Il docente che rileva l'infrazione la segnala nel registro di classe. ◆ Il Coordinatore di classe ne prenderà nota ai fini della valutazione del comportamento. ◆ Il procedimento sanzionatorio si concluderà con un richiamo Verbale da parte del Preside che settimanalmente prenderà visione dei Registri di classe. ◆ Al secondo richiamo verrà data comunicazione alla famiglia attraverso il libretto personale.

Art. 13.2

<u>Infrazioni gravi</u>	<u>Procedimento sanzionatorio</u>
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Reiterare comportamenti non corretti come da Art. 13.1 ◆ Utilizzare il telefono cellulare o altri apparecchi elettronici durante le lezioni ◆ Fumare nei locali dell'Istituto e nei luoghi dove il fumo è espressamente vietato ◆ Frequentare irregolarmente le lezioni ◆ Disturbare ripetutamente le lezioni, impedendo ai compagni di seguirle con attenzione ◆ Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole ai compagni ◆ Urlare e/o fare schiamazzi al termine delle lezioni ◆ Offendere gli altri a causa del loro orientamento politico o religioso ◆ Mortificare in qualsiasi modo la diversità 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Il docente che rileva l'infrazione la segnala nel registro di classe e informa tempestivamente il Preside che avvierà un procedimento disciplinare dopo avere ascoltato l'alunno in presenza dei genitori e del coordinatore di classe. A seguito di tale audizione il Preside e il coordinatore di classe concorderanno: ◆ l'archiviazione, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; ◆ una censura scritta; ◆ la remissione degli atti al Consiglio di classe per il provvedimento da assumere ◆ Per tali infrazioni il Consiglio potrà deliberare la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto (da uno a cinque giorni) ◆ Nel caso dell'uso improprio del cellulare, o di altro apparecchio elettronico, è previsto il ritiro immediato dell'oggetto. ◆ La restituzione verrà fatta dalla presidenza o dalla direzione direttamente all'alunno, se trattasi della prima infrazione, alla famiglia, in caso di recidiva

Art. 13.3

<u>Infrazioni gravissime</u>	<u>Procedimento sanzionatorio</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Reiterare un comportamento scorretto (come da Art.13.2) 2. Imbrattare le pareti dei locali della scuola 3. Sottrarre beni o materiali ai compagni, alla scuola o al personale 4. Insultare e umiliare i compagni 5. Compiere atti di vandalismo 6. Compiere atti di violenza su persone 7. Compiere atti che mettano in pericolo l'incolumità delle persone 8. Fare uso di sostanze stupefacenti o spacciarle all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti 9. Raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali senza rispettare i diritti delle persone 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Il docente che rileva l'infrazione la segnala nel registro di classe (tranne nei casi in cui si ravvisi la necessità di particolare riservatezza) ed informa tempestivamente il Preside o la Direzione perché possa avviare il procedimento dandone comunicazione allo studente e alla famiglia e quindi fissare la data per l'audizione. Nel contraddittorio lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Preside e dal coordinatore, in presenza dei genitori. A seguito dell'audizione, il Preside e il Coordinatore di classe concorderanno: <ol style="list-style-type: none"> a. l'archiviazione, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare b. il trasferimento degli atti al Consiglio di classe per il pronunciamento del provvedimento disciplinare da assumere. ◆ Il consiglio valuta il caso e decide la sanzione adeguata ◆ Per tali infrazioni il Consiglio potrà deliberare l'allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore ai 15 giorni. Nella delibera della sanzione deve essere specificate dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Qualora il Consiglio di classe ritenga che la gravità dell'infrazione richieda una sanzione più severa di quella che esso è autorizzato a comminare, verrà convocato il Consiglio d'Istituto che potrà deliberare sanzioni anche più gravi, fino alla non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di Stato. ◆ Le sanzioni per le infrazioni commesse durante l'esame di Stato vengono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. ◆ Per i danni prodotti ai locali o alle attrezzature può essere richiesta la refusione del danno.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 14 Le sanzioni debbono essere il più possibile immediate, in modo da far capire all'alunno il rapporto causa-effetto (infrazione-sanzione corrispondente), proporzionate all'infrazione ed ispirate al principio di gradualità.

Art. 15 IL Consiglio di classe, chiamato a valutare l'infrazione, viene convocato entro cinque giorni dal contraddittorio.

Art. 16 Nei periodi di sospensione la scuola mantiene con lo studente e la famiglia un rapporto finalizzato al rientro nella comunità scolastica.

Art. 17 Gli effetti del provvedimento sono limitati all'anno scolastico di riferimento.

Art. 18 Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività utile alla comunità scolastica.

Art. 19 **IMPUGNAZIONI**
Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso all'organo di garanzia interno alla Scuola di cui al successivo art. 20

Art. 20 L'organo di garanzia interno è così composto:
- Preside
- Un docente designato dal Collegio dei docenti, che designa anche un membro supplente
- Uno studente, designato dall'assemblea degli studenti rappresentanti, che designa anche un membro supplente
- Un genitore designato dal Consiglio d'Istituto che designa anche un membro supplente

L'organo di garanzia rimane in carica due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

Per quanto non esplicitato nel presente Regolamento si fa riferimento a quanto previsto dallo Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. n. 249 del 1998 e successiva integrazione D.P.R. n. 235 del 2007).

Diritti degli studenti


In base al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 art. 2, si ribadisce che ogni studente ha diritto alla formazione culturale e professionale, nel pieno rispetto e per lo sviluppo della propria identità e di quella altrui, aperta comunque alla pluralità delle idee ed alla tolleranza.


- Art. 21 Sempre ispirandosi al D.P.R. sopracitato, il diritto dello studente è quello di essere informato sulla vita organizzativa dell'Istituto, sulle decisioni o norme che regolano la vita della scuola, sull'orientamento post-secondario.
- Art. 21. 1 Lo studente ha diritto a partecipare attivamente alla vita della scuola, sia con meditate e responsabili proposte formative e didattiche, sia con la scelta delle opportunità educative e culturali integrative che la scuola gli offrirà.
- Art. 22. 2 Lo studente ha diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della propria comunità di appartenenza.
- Art. 23. 3 La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e) la disponibilità di migliorare quanto più possibile la strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
- Art. 24. **Assemblee dei genitori e studenti**
Gli studenti e i genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.
- Art. 24.1. **Assemblee studentesche**
Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento di problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
- Art. 24.2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
- Art. 24.3. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono costituire un comitato studentesco di istituto.
- Art. 24.4. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio d'Istituto.
- Art. 24.5. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese, nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.
Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni ed in numero non superiore a quattro può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'istituto.
- Art. 24.6. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e attività di gruppo.
- Art. 24.7. Gli studenti prima di far richiesta al preside utilizzando l'apposito modulo, concordano, con i docenti in orario di servizio, le due ore previste per lo svolgimento dell'assemblea, onde tutelare un'equa distribuzione della stessa nel complesso dell'intero orario settimanale.
- Art. 24.8. Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. Alla assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside o ad un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

Art. 25. **Funzionamento assemblee studentesche**

- Art. 25. 1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio d'istituto.
- Art. 25. 2. L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
- Art. 25. 3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside tramite domanda scritta.
- Art. 25 . 4. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento e in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

ASSICURAZIONE

- Art. 26 - **All'atto dell'iscrizione, ogni studente è assicurato contro gli infortuni, e per la R. C., con polizze contratte con  - Ag. Treviso.**
Dette polizze assicurano altresì i viaggi d'istruzione e le visite guidate.

Il direttore dei Corsi
Prof. Sandro Spigariol


IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE
E DIDATTICHE
Prof. Giovanni Fontana